

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 219**

a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora,  
Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

*presentata in data 29 agosto 2023*

-----

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE PALESTRE E  
PERCORSI DELLA SALUTE

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove lo sport e le attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale. La Regione riconosce e promuove inoltre l'esercizio fisico quale strumento di promozione e prevenzione del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione.

2. Le azioni di riconoscimento e promozione di cui al comma 1 sono volte all'inclusione di tutti i soggetti interessati, ivi comprese le persone con disabilità o affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato sotto la supervisione di professionisti dotati di specifiche competenze ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

3. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate nell'ambito degli strumenti di programmazione e di intervento attraverso:

- a) idonei programmi denominati Percorsi e Palestre della salute di cui all'articolo 2;
- b) la costituzione di apposite sedi istituzionali di confronto e approfondimento di carattere tecnico e scientifico in tema di salute e benessere sociale con i soggetti rappresentativi della collettività marchigiana nell'ambito delle scienze motorie e sportive.

**Art. 2**  
*(Percorsi e Palestre della salute)*

1. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui al comma 2 dell'articolo 1 si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso le procedure di certificazione di cui all'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in parchi e giardini pubblici e privati in cui sono collocati specifici percorsi, previa comunicazione all'amministrazione comunale competente e sotto la supervisione di personale qualificato in base alle disposizioni nazionali che

regolano le figure professionali operanti nell'ambito delle discipline fisico motorie.

### **Art. 3**

*(Certificazione di Percorso e Palestra della salute)*

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con apposita deliberazione, previo parere della Commissione assembleare competente, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di Percorso e Palestra della salute, i casi di revoca della medesima e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 2. Definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La Giunta regionale altresì istituisce l'elenco a carattere meramente ricognitivo dei Percorsi e delle Palestre della salute riconosciute ai sensi del comma 1. L'elenco è pubblicato sul sito della Regione Marche dalla struttura regionale competente.

### **Art. 4**

*(Istituzione della Cabina di regia)*

1. Presso la Giunta regionale è istituita, quale suo organo consultivo, una Cabina di regia, per la definizione dei programmi di promozione dell'attività motorio-sportiva e del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione.

2. La Cabina di regia è composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzione di presidente;
- b) dall'assessore alle politiche sociali;
- c) dal direttore regionale dell'Agenzia regionale sanitaria delle Marche o suo delegato;
- d) dai direttori generali delle Aziende sanitarie territoriali (AST) delle Marche.

3. La Cabina di regia si riunisce periodicamente con il compito di:

- a) monitorare le attività svolte nell'ambito dei Percorsi e delle Palestre della Salute;
- b) diffondere le diverse azioni poste in essere sul territorio per valorizzare le buone pratiche connesse all'attività di cui all'articolo 1;
- c) promuovere e coordinare il programma delle azioni di cui alla lettera b).

4. La Cabina di regia trasmette annualmente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sulle attività svolte.

5. La partecipazione alla Cabina di regia avviene a titolo gratuito e ai componenti non competono compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.

6. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità organizzative e di funzionamento della Cabina di regia.

#### **Art. 5**

*(Attività di monitoraggio)*

1. Ai fini dell'attuazione di questa legge la Regione, allo scopo di acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche per assicurare la più efficace attuazione della legge, realizza un sistema di monitoraggio sulle procedure di accreditamento e sulle modalità di realizzazione e di svolgimento dei Percorsi e delle Palestre della salute.

2. La struttura regionale competente in materia provvede all'organizzazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 1.

#### **Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 7**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.